



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 421 del 2017, proposto da:

[REDACTED]
[REDACTED], rappresentati e difesi dall'avvocato
Giovanni Maria Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via
Puccini n 3;

contro

Comune di Ortona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, con domicilio eletto presso lo studio
Lorenzo Passeri in Pescara, via Falcone e Borsellino n. 38;

nei confronti

Ecolan S.p.A non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale di Ortona n. 138 del 4.10.2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ortona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2018 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Giovanni Maria Bucci per le parti ricorrenti e l'avv. Lorenzo Passeri per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti - in qualità di genitori di figli minori frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo 1 di Ortona site in un'area attigua al centro di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ubicato in Località Fonte Grande, in Ortona - impugnano la delibera 138/2017 del 04.10.2018 con la quale la Giunta Comunale - viste le risultanze istruttorie e, in particolare, le relazioni della società gestrice Ecolan s.p.a. e del professionista incaricato di verificare la conformità del medesimo ai dettami del D.M. 08.04.2008 – ha ritenuto che *“il Centro di Raccolta sito in Località Fonte Grande rispecchia i requisiti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del D.M. 08.04.2008 s.m.i. ... in quanto ha viabilità adeguata, pavimentazione, recinzione e adeguata barriera esterna, sistemi funzionanti di illuminazione”*, e che invece il Centro di Raccolta sito in località Villa Torre *“necessita di alcuni interventi tesi al completo adeguamento ai sensi del D.M. 08.04.2008 e s.m.i.”*; e così ritenendo ha pertanto approvato il Centro di Fonte Grande.

In tal modo, osservano i ricorrenti, la Giunta Comunale ha reso permanente l'attività di raccolta rifiuti, in un primo tempo autorizzata solo a mezzo di ordinanze sindacali, presso tale centro di Fonte Grande, sito in un'area attigua a quella in cui si trovano le scuole.

I ricorrenti medesimi, dolendosi degli effetti negativi che le attività del centro di raccolta rifiuti avrebbero sulla serena frequentazione delle scuole predette da parte

dei propri figli, denunciano, sostanzialmente, l'incompatibilità urbanistica del Centro rispetto alla destinazione urbanistica della zona C1 di Santa Liberata in cui si trova, perché la stessa non avrebbe "*destinazione specifica a servizi generali*" e "*non sarebbe idonea alla raccolta differenziata come previsto dall'art.23, comma 12 della L.R. 45/2007*"; e denunciano a tal fine la falsità del certificato di destinazione urbanistica.

Gli stessi lamentano, altresì, che l'Amministrazione avrebbe errato nel valutare e contemperare tutti gli interessi coinvolti nel caso di specie non tenendo in debito conto che, dalla relazione del tecnico incaricato, sarebbe emerso che, seppur conforme ai requisiti richiesti dagli articoli 1 e 2 del D.M. del 08.04. 2008 recante la "*disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*", il centro di località Fonte Grande sarebbe privo di "*un'adeguata barriera esterna*"; che le aree di scarico a servizio dello stesso non sarebbero provviste di asfalto impermeabilizzato; che la zona di conferimento rifiuti sarebbe scoperta; e che i rifiuti RAEE (pericolosi) verrebbero stoccati senza alcuna copertura.

Resiste in giudizio il Comune di Ortona affermando che il ricorso sarebbe irrituale e nullo perché privo di sottoscrizione digitale e, in ogni caso, inammissibile per carenza di interesse perché i ricorrenti non avrebbero dichiarato di agire quali residenti in prossimità del centro di raccolta in questione; non avrebbero dato alcuna prova del concreto pregiudizio patito e in particolare e non avrebbero dimostrato di aver subito danni patrimoniali o un reale deterioramento delle condizioni di vita dei propri figli.

L'Amministrazione sostiene, altresì, che, nel giudizio amministrativo, non possa essere contestata la veridicità del certificato di destinazione urbanistica, posto che lo stesso farebbe piena fede fino a querela di falso; ritiene, poi, che il vigente PGR, pur inquadrando l'area in cui insiste il Centro (particelle 147, 814 e 149), in quella "*Santa Liberata – sottozona C1c1*" avrebbe previsto l'attuazione dello stesso a

mezzo piano di zona del 1971 modificato dalla variante “*di assestamento del I e del II piano di zona unificati*” che avrebbe destinato le aree in discorso ai “*servizi di interesse generale di cui all’art. 3 D.M. 1444/1968*” rendendole compatibili con la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti.

All’udienza del 25 maggio 2018 la causa è passata in decisione.

Preliminarmente il Collegio evidenzia che v’è la prova dell’interesse dei ricorrenti (cfr. Consiglio di Stato sentenza 1182 del 2016), poiché nel caso di specie risulta *per tabulas* (cfr. la relazione di conformità del sito in questione al dm 8 aprile 2008 redatta da un tecnico incaricato dal Comune resistente) che la *vicinitas* del sito in esame con il plesso scolastico frequentato dagli alunni è suscettibile di creare molestie e lesioni immediate e dirette ai medesimi e alla salubrità dell’ambiente in cui vivono (mediante rumori, esalazioni e immissioni nocive).

All’udienza del 12 gennaio 2018 inoltre la difesa di parte resistente ha rinunciato alla eccezione di nullità del ricorso.

Nel merito il ricorso è fondato.

Si evince dagli atti in giudizio e in particolare dalle delibere di GC n. 185 del 2015 e 48 del 2016 che il Comune resistente aveva deciso in un primo momento di ubicare il centro raccolta dei rifiuti in contrada Tamarete ma tale progetto è stato accantonato perché la destinazione di PRG di quelle aree è stata ritenuta allo stato incompatibile, e si è considerato eccessivo il tempo richiesto per la modifica di tale destinazione previa procedura di VAS, in ragione dell’urgenza di dotarsi di tale centro di raccolta.

Per tali motivi l’Amministrazione ha quindi deciso di ubicare il centro raccolta in località Villa Torre su altre aree di proprietà.

Senonché con la delibera impugnata si è preso atto della relazione di conformità al dm 8 aprile 2008 redatta da un tecnico nominato dall’Amministrazione in merito a due centri di raccolta che nel frattempo erano stati provvisoriamente autorizzati con ordinanze in via d’urgenza (in località Fonte Grande, quello oggetto del presente

giudizio, e Villa Torre).

Sulla base di tale relazione, l'Amministrazione ha ritenuto che mentre il centro di Fonte Grande risulterebbe già conforme alle previsioni di cui al dm 8 aprile 2008, quello di Villa Torre richiederebbe ancora qualche adeguamento marginale di tipo edile e impiantistico.

Sulla base di questi presupposti si è quindi deciso di approvare e quindi regolarizzare ai sensi dell'articolo 2 del succitato dm solo il centro raccolta di Fonte Grande, che tuttavia si trova incontestatamente su area prossima a quella del plesso scolastico degli alunni i cui genitori sono insorti con il presente ricorso.

Ciò premesso, si rileva innanzitutto che come noto la destinazione urbanistica di un'area non è quella risultante dalla certificazione urbanistica ma quella realmente impressa dagli strumenti urbanistici, sicché in caso di contrasto l'indicazione contenuta nella certificazione è del tutto irrilevante e priva di efficacia conformativa (Consiglio di Stato 476 del 2016), sicché non è necessaria alcuna impugnazione o dichiarazione di falso del certificato per poter far valere la reale previsione urbanistica.

Nel caso di specie, tuttavia, la reale destinazione urbanistica conformativa, controversa tra le parti (sulla possibilità o meno di realizzarvi legittimamente un centro di raccolta di rifiuti), appare non dirimente e quindi il Collegio ne può prescindere, atteso che appare manifesta la fondatezza delle altre censure idonee a evidenziare l'illegittimità della scelta del sito e della struttura per realizzarvi un centro di tal genere.

L'articolo 2 dell'allegato al dm 8 aprile 2008 dispone che: *“Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse”*.

Non v'è chi non veda che già tale articolo codifica in modo ampio e radicale il cd. principio di precauzione (*“non devono creare rischi”*) verso beni interessi suscettibili di essere lesi in ragione della oggettiva natura delle attività esercitate in

tale centri di raccolta.

E sotto tale aspetto appare evidente come il particolare interesse di un sito debba interpretarsi proprio in ragione della presenza di beni interessi che sono suscettibili di essere lesi da rumori odori ed esalazioni.

Una scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è quindi certamente un sito particolarmente sensibile avverso tali tipi di immissioni, in ragione delle attività ivi esercitate e della particolare sensibilità e vulnerabilità degli utenti, e quindi certamente da considerare di interesse sotto il profilo dell'applicazione del succitato principio di precauzione (cfr. Tar Veneto sentenza n. 236 del 2001), codificato dal richiamato dm 8 aprile 2008.

Del resto, la valutazione circa la particolare sensibilità del sito è stata condivisa anche dal professionista incaricato dal Comune di verificare la conformità alle disposizioni di cui al dm 8 aprile 2008, atteso che al paragrafo 2.2.4. della relazione è espressamente indicato che vista la vicinanza a una scuola dovranno essere evitate molestie olfattive (dalle esalazioni derivanti dal prelievo e deposito dei rifiuti), sonore (dovute al carico e scarico dei rifiuti con autocarri), e le emissioni di polveri (prescrivendo a tal fine la costante pulizia del sito).

Da ciò, inoltre, a parere del Collegio, emerge chiaramente che c'è un netto contrasto con l'articolo 2 del citato d.m. atteso che lo stesso tecnico incaricato evidenzia che dette operazioni sono suscettibili di creare molestie olfattive, sonore e emissioni di polveri ai frequentatori del plesso scolastico.

Peraltro si tratta di emissioni correlate dallo stesso tecnico alla normale attività di esercizio del centro (deposito e prelievo di rifiuti e uso di autocarri), e quindi talmente collegate alle normali operazioni ivi svolte, che per evitare alcuni dei potenziali "*inconvenienti*" segnalati l'unica soluzione appare appunto la delocalizzazione di tale centro in altro sito.

Alcuni rimedi praticabili, alle problematiche e agli inconvenienti correttamente segnalati nella relazione di conformità sul sito individuato dall'Amministrazione,

appaiono al massimo poter ridurre le esalazioni degli odori (peraltro solo in riferimento allo stoccaggio e non al prelievo e deposito), ma non i rumori.

Quanto alle polveri, si tratta comunque di rimedi rimessi al corretto adempimento da parte del gestore, atteso peraltro che secondo l'*id quod plerumque accidit* le stesse operazioni di pulizia se non correttamente eseguite sono suscettibili di creare emissioni (cfr. la relazione di conformità redatta dal tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale: *“Sempre in ragione della vicinanza al plesso scolastico, il tecnico incaricato dal Comune ha altresì prescritto, sempre al fine della conformità ai parametri di cui al dm 8 aprile 2008, che: “lo stoccaggio dei rifiuti, in una fascia di 8 metri dal lato attiguo al plesso scolastico, deve avvenire con container o contenitori coperti; lo stoccaggio dei rifiuti putrescibili e con residui tali da generare cattivi odori nel lato attiguo al plesso scolastico è interdetto; lo stoccaggio dei rifiuti organici putrescibili è consentito solo in contenitori chiusi e la permanenza nel CR è strettamente necessaria ai fini del conferimento da parte degli utenti; il tempo massimo di stoccaggio è di 48 ore; per una maggiore tutela sarebbe opportuno provvedere all'impermeabilizzazione della zona di deposito dei rifiuti organici, detti rifiuti devono essere depositati in contenitori chiusi e a tenuta; sarebbe opportuno che il gestore si dotasse di sistemi di assorbimento e di protezione in caso di sversamenti accidentali e che curasse in modo attento la pulizia della pavimentazione in caso di caduta accidentale dei rifiuti stessi; inoltre, in attesa dell'autorizzazione unica ambientale il gestore deve provvedere allo svuotamento del serbatoio interrato di acqua di prima pioggia (qualora pieno) gestendo il refluo come rifiuto; infine, visto l'inizio di fessurazioni nella pavimentazione posta sul lato sinistro (guardando con le spalle rivolte all'ingresso) sarebbe opportuno un ripristino”.*).

E' evidente quindi che quantomeno gli *“inconvenienti”* di cui al citato dm 8 aprile 2008 sussistono proprio in ragione del sito prescelto, sono connessi alle normali operazioni ivi svolte, e non sono radicalmente emendabili con i rimedi suggeriti che sono comunque riferibili solo a parte di essi.

Peraltro, la scelta dell'Amministrazione di adibire a centro raccolta di rifiuti tale area adiacente al plesso scolastico (dalla planimetria depositata in atti risulta chiaramente non solo che il centro di raccolta è adiacente alla scuola primaria e vicinissimo alla scuola secondaria di primo grado, a una scuola dell'infanzia e a due istituti superiori; ma anche che esso è nelle immediate vicinanze di un ospedale) non solo appare in contrasto con la citata disposizione del dm 8 aprile 2008 per le ragioni esposte; ma appare viepiù illogica e irrazionale atteso che le opere necessarie per rendere il sito di Villa Torre conforme alle prescrizioni del succitato dm, secondo la relazione tecnica più volte richiamata, e che il Comune poteva nelle more realizzare, non appaiono a prima vista molto più complesse da realizzare (*"- rifacimento e messa in sicurezza della pavimentazione composta da asfalto bitumato antiscivolo per la percorribilità degli automezzi e autovetture oltre che alle due rampe di accesso; - riadeguamento del muro di contenimento e cordolo in cls che delimita i container scarrabili"*) tenuto anche conto del tempo ormai trascorso e senza considerare che anche per il sito in questione il medesimo tecnico ha comunque prescritto la realizzazione di alcune opere (*"per una maggiore tutela sarebbe opportuno provvedere all'impermeabilizzazione della zona di deposito dei rifiuti organici"*; *"la pavimentazione presenta iniziali rotture che sarebbe opportuno chiudere anche con del cemento"*;). Dalle foto depositate dalla parte ricorrente (e in particolare dalla foto n.7, cfr. allegato 15), la recinzione di confine appare inoltre del tutto insufficiente a contenere qualsivoglia tipo di emissione tra le due aree adiacenti; e quindi appare mancare in alcuni tratti anche la prescritta *"idonea barriera esterna"*.

Si vuol cioè sottolineare che, al momento della scelta, non risultava neanche un'assoluta indisponibilità di altri siti.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei ricorrenti collettivi complessivamente considerati in quanto tutti rappresentati da un unico difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 3.000 complessivi, oltre contributo unificato e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Tramaglini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Massimiliano Balloriani

IL PRESIDENTE

Alberto Tramaglini

IL SEGRETARIO